

## COMUNICATO STAMPA

### **Exit tax, opzione per la sospensione o la rateazione Regole, garanzie e monitoraggio in un provvedimento delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento di oggi, definisce le modalità di esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'*Exit tax*, l'imposta da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sul SEE (Spazio economico europeo). Oltre all'opzione, il documento affronta i temi della prestazione delle garanzie, del loro rilascio e dell'obbligo di monitoraggio annuale. Il Provvedimento attua le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato l'8 luglio 2014 nella Gazzetta Ufficiale.

**La sospensione** - L'opzione per la sospensione delle plusvalenze va presentata con una comunicazione all'ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia. Ogni anno chi esercita l'opzione per la sospensione, ai fini del monitoraggio, è tenuto alla dichiarazione dei redditi, per i periodi d'imposta successivi a quello di opzione. Nella dichiarazione devono essere compilati soltanto i quadri relativi all'indicazione della plusvalenza complessiva, con l'importo della plusvalenza ancora sospesa e dell'ammontare dell'imposta dovuta.

**La rateazione** - Analogamente alla sospensione, anche per la rateazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare una specifica comunicazione all'ufficio territorialmente competente. Le imposte sui redditi oggetto di versamento rateale sono pagate in sei rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione elimina l'obbligo di monitoraggio annuale.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, mentre le restanti rate sono versate insieme agli interessi negli anni successivi entro lo stesso termine.

**Le garanzie per le due opzioni** - L'ufficio delle Entrate, prima di validare l'opzione per la sospensione o rateizzazione, può chiedere la presentazione di idonea garanzia, in caso di grave e concreto pericolo per la riscossione. Per la sospensione, la garanzia è dovuta per un periodo non inferiore a tre anni e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti.

Per la rateazione, la garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione incrementato di un anno. Le imprese che hanno, invece, bilanci in attivo nei tre esercizi che precedono il trasferimento della residenza e un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120% dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata, non sono tenute a presentare garanzie.

**Roma, 10 luglio 2014**